

SCHEMA STATUTO

FARMACIA COMUNALE BOLANO SRL

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett.b) del D.Lgs 267/2000, una società a responsabilità limitata con denominazione "Farmacia Comunale Bolano S.R.L."

Sono soci fondatori il Comune di Bolano, che ha sottoscritto il 51% (cinquantuno) del capitale sociale e _____ che ne ha sottoscritto il 49%.

Art. 2 Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Bolano. La gestione della farmacia costituisce l'oggetto essenziale ed in ogni caso prevalente, altre attività, che comunque devono essere connesse e complementari, devono avere una incidenza del tutto secondaria e sono condizionate al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni ed al previo conseguimento delle autorizzazioni occorrenti. Fermo quanto sopra, l'oggetto della società viene come di seguito circoscritto:

- la gestione di una farmacia, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- l'eventuale attività di distribuzione all'ingrosso, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili e complementari di supporto all'attività commerciale;
- l'eventuale attività di distribuzione intermedia ed erogazione di servizi, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Sanitarie Locali, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria o pubblica o privata;
- l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;
- la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;

- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico - chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

La gestione della farmacia non potrà essere mai abbandonata, neanche previa modifica della presente disposizione statutaria. La titolarità della gestione discende dall'atto costitutivo che ha valore di affidamento e pone in essere il rapporto di gestione tra il Comune di Bolano e la società.

La società ha, altresì, per oggetto secondario l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto terzi, di altri servizi in campo sanitario.

La società potrà quindi esercitare, fermo quanto puntualizzato al primo capoverso, il commercio di tutti i prodotti e la prestazione di tutti i servizi che per legge o disposizione normativa di rango inferiore siano riservati o consentiti alle farmacie. La società potrà porre in essere, sia in Italia sia all'estero, tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dagli amministratori necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito e/o donativo, la locazione, l'affitto e il comodato di beni immobili, mobili, aziende e rami d'azienda, brevetti ed opere dell'ingegno;
- la stipula di mutui e finanziamenti nella qualità di parte mutuataria o finanziata;
- la prestazione di garanzie, reali, personali, anche a favore di terzi;
- l'assunzione di partecipazioni e interessenze, anche comportanti responsabilità illimitata, in altre imprese, consorzi, società, anche personali e/o consortili, associazioni temporanee di imprese, purché non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e non ai fini di collocamento o nei confronti del pubblico;
- la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica ai fine del conseguimento di concessioni, anche di servizi, e della stipula di appalti di lavori, di servizi, di forniture e nei settori diversi; il tutto con soggetti ed enti pubblici o privati;
- l'assunzione e/o la partecipazione ad iniziative inquadrabili in programmi pubblici di incentivazione dell'economia e dell'impresa di produzione, di commercio e/o di servizi, la fruizione dei relativi finanziamenti, anche a fondo perduto, contributi e agevolazioni, anche creditizie e finanziarie, fruendo di tutta la connessa normativa comunitaria, statale, regionale e di rango inferiore.

La società è caratterizzata dalla presenza del capitale pubblico locale e dalla finalizzazione precipua all'erogazione di un pubblico servizio.

Art. 3 Sede

La società ha sede nel Comune di Bolano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La farmacia potrà cambiare sede, ma dovrà essere sempre ubicata in locali idonei, di proprietà od in locazione, siti in Bolano, all'interno della competente sede farmaceutica (sede n. 2).

Il trasferimento ad altra sede, nell'ambito sopra indicato, non costituisce modifica del contratto sociale ed è deliberato dall'assemblea ordinaria.

Art. 4 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci ovvero quello desumibile dalla iscrizione dei soci presso il Registro delle Imprese.

Ai soli fini della convocazione dell'assemblea i soci, con dichiarazione scritta da rivolgere all'organo amministrativo, potranno eleggere come loro domicilio un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica. Ciascuno dei soci, con comunicazione scritta rivolta all'organo amministrativo, potrà variare il proprio domicilio.

Art. 5 Durata

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre del 2039 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

Art. 6 Capitale sociale e conferimenti

Il capitale della società è di € 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. In tal caso l'assemblea deve determinare la misura delle partecipazioni assegnate a fronte del conferimento di ciascun socio, che deve essere trascritta nel libro soci.

Ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile a determinati soci sono riservati "particolari diritti" meglio specificati nel presente statuto.

La quota maggioritaria del capitale dovrà essere sempre riservata al Comune di Bolano.

I conferimenti devono farsi in denaro.

Art. 7 Aumento capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 del codice civile, i soci avranno altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma del codice civile e nei limiti previsti al precedente art. 6 "Capitale sociale e conferimenti" comma 3.

Art. 8 Riduzione capitale sociale

Ai sensi dell'art. 2482-quater del codice civile, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art 9 Finanziamenti

Previa decisione dell'organo amministrativo, la società potrà acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi, con obbligo di rimborso nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Se nulla sia stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi non saranno produttivi di interessi.

Si applicano gli artt. 2464 e 2465 del codice civile.

Art. 10 Quote di partecipazione e diritti particolari del Comune di Bolano

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile vengono attribuiti al socio "Comune di Bolano" i seguenti diritti particolari:

1. di designare l'Amministratore unico della società, o in caso di Consiglio di Amministrazione, di designare due membri su tre;
2. qualora venga nominato l'organo di controllo, di designare due sindaci effettivi, tra i quali è scelto il Presidente, e un sindaco supplente del Collegio Sindacale, ovvero di designare il Revisore;
3. di percepire la propria quota di utili dopo l'approvazione di ogni bilancio di esercizio indipendentemente dalla decisione della maggioranza dei soci di distribuire gli utili stessi;
4. di essere privilegiato in sede di rimborso del capitale sociale in sede di scioglimento della società rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
5. di designare, revocare o sostituire i liquidatori della società in caso di scioglimento della stessa;

I diritti sopra menzionati possono essere modificati o soppressi solo con delibera dell'assemblea dei soci adottata all'unanimità ai sensi dell'art. 2468, 4 ° comma, del codice civile.

I diritti sopra menzionati sono personali e strettamente collegati alla persona del socio, al quale essi sono attribuiti.

In caso di recesso totale od esclusione del socio titolare essi si estinguono.

In caso di trasferimento dell'intera partecipazione da parte del socio titolare essi si estinguono.

In caso di trasferimento solo parziale della partecipazione da parte del socio titolare essi rimangono in capo a quest'ultimo e non possono essere trasferiti né in tutto né in parte in capo al cessionario.

Art. 11 Trasferimento di quote

Le partecipazioni sociali possedute da soggetti privati possono essere trasferite con atto fra vivi o per causa di morte solo a soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 14 "Requisiti dei soci" del presente statuto e sempre salva la prelazione del socio di parte pubblica.

Il corrispettivo del trasferimento non potrà essere superiore al valore dei conferimenti effettuati in sede di costituzione e/o di aumento di capitale dal socio cedente, rivalutati in ragione

dell'indice ISTAT. In caso di trasferimenti parziali deve essere garantito il rispetto del vincolo in modo proporzionale.

A tale scopo il socio che intende cedere, anche parzialmente, la sua quota dovrà comunicare all'organo amministrativo ed al socio di parte pubblica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della quota cedenda e le generalità dell'acquirente. In caso di successione per causa di morte la comunicazione sarà fatta dall'erede o legatario.

L'organo amministrativo deve indire l'assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

All'assemblea, che dovrà svolgersi entro un mese dalla convocazione, il socio di parte pubblica potrà esercitare il proprio diritto di prelazione. Ove si tratti di successione per causa di morte il trasferimento potrà essere negato in relazione all'insussistenza in capo all'erede o legatario, dei requisiti di legge e di cui al successivo art. 14 "Requisiti dei soci" per la prosecuzione provvisoria di farmacia.

In ogni caso la cessione della quota a terzi, da parte del "socio privato", è subordinata al preventivo gradimento, da esprimersi con apposita autorizzazione, da parte del Comune di Bolano al quale è comunque riconosciuto anche il diritto di prelazione, per il cui esercizio verranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l'offerta dovrà essere fatta all'avente diritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al domicilio risultante dal libro dei soci;
- b) trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, la prelazione non potrà essere fatta valere e la partecipazione potrà essere liberamente ceduta.

Art. 12 Pegno delle quote

Le partecipazioni del socio privato non possono essere oggetto di pegno.

Art. 13 Liquidazione della quota e recesso del socio

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio o di morte del socio privato e di non subentro nella sua quota da parte degli eredi spetta al socio o ai suoi aventi causa la liquidazione della quota.

Il valore della quota è determinato per il socio privato secondo il limite di cui all'art.11. Il valore della quota per il socio pubblico è determinato in base al valore corrente del patrimonio sociale comprensivo del valore di avviamento.

La somma corrispondente a tale valore dovrà essere liquidata agli aventi diritto secondo le modalità e termini previsti dall'organo amministrativo purché entro un anno dal momento in cui è sorto il diritto alla liquidazione.

Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge ed, eventualmente, dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da

speciali disposizioni di legge. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante, a titolo di rimborso della propria partecipazione, al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dallo statuto per la cessione e quelle desumibili dall'art. 2473 del codice civile.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, comma quinto, del codice civile.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima, intendendosi il recesso esercitato nel giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Art. 14 Requisiti dei soci

Oltre al Comune di Bolano possono essere soci le persone fisiche che siano in possesso di laurea in farmacia o equipollenti, dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti, con almeno due anni di pratica, e che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8 comma 1 della Legge 08.11.1991 n. 362 e successive modifiche e integrazioni; ovvero le persone giuridiche aventi ad oggetto specifico la gestione di farmacia e munite di regolare direzione tecnica e professionale per lo svolgimento dell'attività di farmacia secondo le disposizioni di legge vigenti nonché idonee alla indicazione della persona fisica preposta ed adatta ai sensi di legge allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente statuto.

Art. 15 Esclusione del socio

Può essere escluso il socio:

- che non esegua il conferimento, secondo quanto previsto nell'art. 2466 del Codice Civile;
- che sia stato dichiarato interdetto od inabilitato con sentenza definitiva;
- che sia stato sottoposto al regime dell'amministrazione di sostegno;
- che sia stato dichiarato fallito con sentenza definitiva;
- che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici;

- che eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, previa diffida, non ottemperata, a cessare da detta attività;
- che sia carente di uno o più requisiti di legge e/o stabiliti dalle condizioni del bando;
- che sia socio di una società che esercita un'attività concorrente con quella della società, previa diffida, non ottemperata, a recedere da detta società

La proposta di esclusione deve essere previamente comunicata al socio da escludere, il quale entro dieci giorni può presentare le proprie osservazioni all'assemblea.

La delibera di esclusione ha effetto fin dalla sua adozione.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso, esclusa la riduzione del capitale sociale.

Art. 16 Venir meno della pluralità dei soci

Qualora si verifichi il venir meno della pluralità dei soci con persistenza della sola quota di proprietà del Comune di Bolano, lo stesso, nel rispetto della Legge e del presente statuto, ha la facoltà di associarne di nuovi.

Potrà a tal fine essere utilizzata, ad insindacabile giudizio del Comune di Bolano, la eventuale graduatoria stilata per la scelta del socio privato in sede di costituzione della società, se risulta la disponibilità dell'interessato.

Art. 17 Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci vengono adottate mediante delibera assembleare.

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci assenti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardati l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge e gli altri articoli delle presenti norme di funzionamento riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci;
- 8) la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e dei sindaci;
- 9) ogni decisione amministrativa di valore pari o superiore ad € 50.000,00.

Art. 18 Assemblea dei soci

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure potrà convocarsi anche a mezzo raccomandata a mano, a mezzo telegramma ed a mezzo fax sempre aventi come destinatari i soci ed i componenti il collegio sindacale, se nominato, nello stesso termine di otto giorni prima dell'adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni previsto dall'art. 2364 del codice civile.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale e delibera con la maggioranza del capitale presente in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del

capitale sociale.

Art. 19 Amministrazione della società

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, eletto dall'assemblea su designazione del Comune di Bolano oppure da un consiglio di amministrazione, composto di tre membri, anche non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, eletto dall'assemblea dei soci con maggioranza dei componenti designata dal Comune di Bolano.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice -Presidente che assumerà le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio inoltre, può nominare uno o più amministratori delegati, attribuendo loro tutti quei poteri che per legge sono delegabili al Presidente o al Vice -Presidente, se nominato, compreso l'uso, libero o congiunto, delle firme sociali. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori della Repubblica Italiana, per invito del Presidente o del Vice -Presidente, se nominato, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono trascorrere almeno tre giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga al termine stabilito e gli inviti di convocazione potranno farsi a mezzo raccomandata, telegraficamente, a mezzo telefax e a mezzo raccomandata a mano, che dovrà pervenire almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice -Presidente se nominato, o, in caso di loro assenza, da un amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477 del codice civile.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le eccezioni delle materie riservate all'assemblea dei soci previste all'art. 17 "Decisioni dei soci" che precede, con facoltà pertanto di compiere ogni atto che fosse ritenuto opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni ed interessenze nel limite e per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, dalla Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli altri Istituti di Credito Fondiario convenendo tutti i relativi patti e clausole e concedendo garanzie ipotecarie, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio.

Il Presidente ed il Vice -Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentano la società di fronte i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di cassazione e revocazione.

Per tali atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ed il Vice -Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento, hanno poteri con firma libera.

All'amministratore unico è conferita la legale rappresentanza della società di fronte i terzi ed in giudizio e sono a lui demandati i seguenti poteri:

- stipulare contratti di conto corrente, anche con affidamenti, non superiore a € 50.000,00, (diconsi euro cinquantamila/00) con Istituti di Credito;
- effettuare operazioni sui conti correnti nei limiti degli affidamenti concessi e comunque fino ad una entità non superiore a euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) e conferire deleghe relative;
- stipulare contratti di compravendita di beni mobili strumentali non soggetti a registrazione e di merci;
- stipulare contratti di locazioni di beni mobili ed immobili;
- assumere il personale dipendente, esclusi i dirigenti, stabilendone la retribuzione in misura non eccedente il 20% dei livelli minimi previsti per ciascuna categoria dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- contrarre rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- nominare legali e procuratori alle liti in ogni grado di giurisdizione anche per controversie di lavoro;
- stipulare contratti per l'acquisizione di servizi e forniture in genere ed in particolare per l'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e servizi telefonici.

Inoltre spetta all'Amministratore Unico il potere per la gestione ordinaria dell'attività sociale.

L'amministratore unico, per tutti gli atti occorrenti all'esercizio dei poteri attribuitigli dal presente statuto, firmerà con firma libera premettendo la ragione sociale.

All'amministratore unico od ai componenti il Consiglio di Amministrazione, potrà competere, nei limiti fissati dalla legge, un'indennità che verrà fissata dall'assemblea oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. La remunerazione dei consiglieri cui fossero conferiti particolari poteri, è stabilita dall'assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art.20 Direzione della farmacia

Il socio privato è obbligato a svolgere la sua attività professionale presso la società esclusivamente nell'ambito e nell'interesse della società al fine del perseguimento dell'oggetto sociale.

La direzione della farmacia sarà affidata con delibera dell'assemblea al socio privato di minoranza.

In tale veste egli è responsabile del suo regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia assicurando:

- a) il rispetto di tutte le norme di legge che regolano l'esercizio della farmacia (normativa sanitaria, fiscale, previdenziale, a tutela della privacy e della sicurezza sul luogo di lavoro);
- b) una corretta gestione economica, morale e professionale della farmacia;
- c) il rispetto del contratto di servizio che la società andrà a stipulare con il Comune di Bolano.

Il socio privato si impegna, inoltre, a ricondurre ed a comprendere la sua attività libero professionale quale prestazione accessoria ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

L'attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione, atteso che la sua prestazione è da considerarsi come avente causa unicamente nel contratto sociale, come aggiuntiva al conferimento in denaro sicché costituisce adempimento dell'obbligo sociale.

La durata della prestazione accessoria è pari alla permanenza del socio nella società.

Qualora, salvi i limiti statuari, il socio privato ceda a qualsiasi titolo le sue quote, nel rispetto del precedente art. 11 sulla trasferibilità delle quote, il cessionario assumerà l'obbligo della prestazione accessoria collegata ad esse.

L'inadempimento per qualsiasi ragione del socio all'obbligo della prestazione accessoria è giusta causa di esclusione del socio.

E' altresì causa di esclusione del socio il mancato rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

La delibera ovvero il provvedimento di esclusione deve essere notificato al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stato adottato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21 Organo di controllo

La società può nominare il Collegio sindacale o un Revisore Unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria. In caso di nomina del Collegio sindacale, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. del codice civile) ed il Collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili. In deroga a quanto previsto per le società per azioni, il collegio eserciterà anche il controllo contabile secondo le disposizioni dettate dagli art. 2409 bis e seguenti del codice civile in tema di società per azioni.

Il Collegio sindacale, se istituito per obbligo o facoltativamente, viene convocato dal Presidente con le modalità previste dall'art. 19 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Salvo che nei casi in cui è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile della società potrà essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico) e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci o del revisore sarà definita dai soci nell'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe professionali.

Art. 22 Partecipazione agli utili e loro ripartizione

Gli utili netti, dopo il prelevamento del 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, saranno ripartiti tra i soci nelle seguenti proporzioni:

-51%(cinquantuno per cento) al Comune Bolano;

-49% (quarantanove per cento) al socio privato.

È fatta comunque salva, ai sensi degli articoli 2478-bis e 2479 del codice civile, ogni diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui gli utili netti si riferiscono.

Art. 23 Scioglimento

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del codice civile. Essi in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis del codice civile, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quanto previsto al capo precedente.

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 del codice civile non abbia già provveduto l'assemblea, gli amministratori, contestualmente

all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2487 del codice civile.

Art. 24 Foro competente

Per qualunque controversia è competente il Foro di: La Spezia.